

ADEMPIMENTI

Per minimi e forfettari esonero dallo spesometro

di **Fabio Garrini**

Tra i chiarimenti recentemente resi dall'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2017 e poi rifusi nella [circolare 1/E/2017](#) constano alcune puntualizzazioni riguardanti il **nuovo spesometro trimestrale**, introdotto dal D.L. 193/2016 attraverso la modifica dell'[articolo 21 del D.L. 78/2010](#). Tra queste, si evidenzia la conferma **dell'esonero** dall'invio dei dati delle fatture per i contribuenti che hanno aderito ai **regimi agevolati** per i contribuenti di minori dimensioni.

-

Minimi e forfettari

Con riferimento ai soggetti obbligati, il nuovo adempimento si presenta con un ambito di applicazione estremamente ampio. Diversamente dal precedente spesometro, che al contrario contava diverse ipotesi di esclusione, la norma prevede solo uno specifico **esonero, quello previsto a favore dei piccoli agricoltori** con ridotto volume d'affari ([articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#)), ma con esclusivo riferimento a quelli **situati nelle zone montane** di cui [articolo 9 D.P.R. 601/1973](#). Quindi, detti soggetti, quando non operano in queste zone, pur essendo esonerati dagli obblighi Iva, dovranno comunque inviare i dati: in particolare, la comunicazione riguarderà i dati relativi alle operazioni "attive" mediante l'invio dei dati delle **autofatture** emesse dai cessionari.

Ancorché non previsto espressamente dalla norma, si ritenevano esclusi dall'obbligo di trasmissione trimestrale delle fatture, sia emesse che ricevute e registrate, anche i soggetti che effettuano **operazioni non rilevanti agli effetti dell'Iva** e, in particolare, coloro che si avvalgono del **regime forfettario**, così come coloro che ancora oggi possono applicare il **regime di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile (cosiddetti "minimi"). Questa convinzione, che si ritraeva dai chiarimenti forniti in relazione al precedente adempimento analogo ([circolare AdE 24/E/2011](#)), è stata **confermata** dai chiarimenti forniti nel *forum* e nella [circolare AdE 1/E/2017](#) anche in relazione al nuovo adempimento.

La motivazione è legata al fatto che l'invio dei dati in questione ha come principale fine la **prevenzione di illeciti nel campo Iva** ed il monitoraggio delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta. Poiché tali soggetti non annotano le fatture, non addebitano l'imposta in fattura ai propri clienti, non detraggono l'Iva sugli acquisti, non la liquidano, né la versano e non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva, non avrebbe alcuna finalità l'estensione ad essi di tale obbligo.

Essendo pertanto soggetti esclusi dal mondo Iva, vengono di conseguenza esonerati dall'adempimento relativo alla comunicazione delle fatture. A dire il vero, **solo le operazioni attive sono fuori campo Iva**, mentre gli acquisti normalmente hanno Iva esposta, seppur per essi non detraibile. Vi sarebbe quindi potuto essere il dubbio che almeno gli acquisti potessero essere oggetto di comunicazione, onde evidenziare l'abbinamento con quelle emesse dai relativi fornitori.

Da notare, invece, che **l'esclusione** per tali soggetti è **globale**, essendo del tutto esonerati, come precisato dall'Amministrazione finanziaria, **tanto per le operazioni attive che quelle passive**.

Va infine segnalato che tali soggetti risultano altresì **esclusi** anche dalla **comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva**; il nuovo [articolo 21-bis del D.L. 78/2010](#) prevede l'esonero a favore di coloro che **non** sono **obbligati** alla presentazione della **dichiarazione** annuale Iva o alla effettuazione delle liquidazioni periodiche. Si tratta, nello specifico, di tutti quei soggetti, spesso di ridotte dimensioni, che fruiscono di **regimi particolari** o di soggetti che, in ragione della tipologia di operazioni effettuate, godono di semplificazioni sotto il profilo degli adempimenti Iva. **Tra questi certamente ricadono anche i contribuenti che utilizzano il regime forfettario o quello dei minimi.**

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

